



Saluzzo, lì 31 marzo 2025

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 14/25/FISC

LA DOCUMENTAZIONE PER “RISPARMIARE” CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025 (ANNO 2024)

In vista della scadenza per la presentazione della **dichiarazione dei redditi**, di seguito è indicata la documentazione indispensabile per attestare gli oneri che danno diritto alle detrazioni e deduzioni di imposta.

DEDUZIONE DALL'IMPONIBILE FISCALE

- **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori** (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le casalinghe);
- **contributi previdenziali non obbligatori** (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
- contributi per gli **addetti ai servizi domestici e all'assistenza** personale o familiare (es. bollettini pagati nel 2024 per colf, baby-sitter e “badanti”);
- contributi per la **previdenza complementare** (certificazione relativa a fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico;
- spese mediche generiche e di **assistenza specifica sostenute da portatori di handicap** riconosciuti ai sensi dell'art. 4 Legge 104/92;
- spese per l'acquisto di **medicinali sostenute da portatori di handicap** (fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, documentazione rilasciata dalla farmacia estera);
- erogazioni liberali a favore della **Chiesa cattolica** e delle altre confessioni religiose riconosciute;

- assegni periodici corrisposti al **coniuge separato o divorziato** (*indicando il codice fiscale del coniuge separato*), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
- assegni periodici relativi a **rendite vitalizie** in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- contributi ad **organizzazioni non governative** (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- erogazioni liberali a favore di **associazioni di promozione sociale**, fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell'ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, università ed altri enti di ricerca, enti parco regionali e nazionali;
- spese sostenute dai genitori adottivi di **minori stranieri** per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.

DETRAZIONE DEL 19%



A partire dal 01.01.2020 la **detrazione del 19%** prevista per gli oneri è riconosciuta solo a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario/postale/altri sistemi di pagamento tracciabile (ad esempio carta di debito/di credito/prepagata). Tale obbligo non è previsto in caso di acquisto di medicinali, dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN.

Documentazione relativa ai principali oneri che danno diritto alla detrazione:

- **spese mediche** (*generiche e specialistiche*) e di assistenza specifica sostenute sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (*ad es. prestazioni chirurgiche, analisi, prestazioni specialistiche, acquisto/affitto di protesi sanitarie, assistenza infermieristica e riabilitativa, certificati medici*); si richiede di comunicare allo Studio eventuali rimborsi di tali spese;
- per **cure termali**, per **mesoterapia e ozonoterapia**, oltre al documento attestante la spesa occorre la prescrizione medica;
- spese per **l'acquisto di medicinali** (*fatture o scontrini fiscali "parlanti" contenenti la stampa del codice fiscale del destinatario*); nel caso di "**dispositivi medici**" è indispensabile la **denominazione** del prodotto e reperire la documentazione attestante la marcatatura CE;
- nel caso di **spese sanitarie sostenute all'estero**, occorre che la documentazione rilasciata dalla farmacia o dalla clinica estera riporti i medesimi dati richiesti per le spese sostenute in Italia ad eccezione del codice fiscale che si potrà integrare manualmente. Se la spesa è in

lingua inglese, francese, spagnola e tedesca si può fare una semplice traduzione. Per le altre lingue è necessaria una traduzione giurata;

- spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da **patologie che danno diritto all'esenzione** dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica ("ticket");
- spese mediche chirurgiche e specialistiche e spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento e l'adattamento di veicoli sostenute da **portatori di handicap**; spese per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di *handicap* e di cani-guida per **soggetti non vedenti**; spese di interpretariato per **soggetti sordomuti**;
- **spese veterinarie** detrazione nel limite di spesa di € 550,00;
- certificazione bancaria e/o postale relativa agli interessi passivi e altri oneri pagati su **prestiti o mutui agrari** (sulla certificazione deve esserci la dicitura "agrario");
- Certificazione bancaria e/o postale relativa agli interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai **mutui** ipotecari per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad **abitazione principale**, compresa la relativa documentazione (*atto di mutuo, atto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.*);
- spese per la manutenzione, protezione o restauro di **beni culturali o ambientali vincolati**;
- fattura delle provvigioni pagate ad **intermediari immobiliari** per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
- certificazione dei premi versati per **polizze vita o infortuni**, derivanti da contratti stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000; certificazione dei premi versati per assicurazioni sul **rischio morte**, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2001;
- certificazione dei premi per **polizze assicurative contro le calamità naturali** per le polizze stipulate a decorrere dal 1.1.2018;
- spese per la **pratica sportiva dilettantistica (Asd o Ssd)** dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
- spese sostenute per la frequenza di **asili nido** da parte di figli fino a tre anni di età. La detrazione è alternativa al contributo erogato dall'Inps (Bonus asilo nido);
- **tasse universitarie**; sono altresì detraibili i contributi per accedere ai test d'ingresso per le facoltà universitarie che li richiedono e le spese per sostenere l'iscrizione al dottorato di

ricerca;

- spese sostenute per la **frequenza di scuole dell'infanzia**, del **primo ciclo di istruzione** e della **scuola secondaria di secondo grado**, per un importo annuo massimo di € **800,00** per alunno/studente;
- spese per l'acquisto di strumenti e sussidi in caso di studenti con **disturbo di apprendimento (DSA)**;
- spese per il riscatto della laurea anche di familiari a carico;
- spese sostenute per l'**acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**, anche nell'interesse dei soggetti a carico, nella misura del 19% per una spesa non superiore a € 250,00 (*copia tesserino + ricevuta di abbonamento*);
- spese per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (c.d. "badanti"), anche se sostenute per familiari a carico;
- **spese funebri** sostenute **anche per persone non legate da vincolo di parentela**;
- **erogazioni liberali** a favore di **attività culturali ed artistiche**, di istituti scolastici, di società e associazioni sportive dilettantistiche, di **enti dello spettacolo** e di fondazioni operanti nel **settore musicale**, ad associazioni di promozione sociale, a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari avvenuti anche all'estero;
- contributi associativi alle **società di mutuo soccorso**;
- **canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede**: gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 26%, 30% e 35%

Documentazione relativa alle **erogazioni liberali** a favore di **ONLUS** ed erogazioni liberali a favore di **partiti e movimenti politici**.

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36%: BONUS VERDE

Documentazione relativa a interventi di "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, di coperture a verde e di giardini pensili per spese sostenute fino al 31.12.2024.

La detrazione "Bonus verde" va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo nel **limite massimo di spesa di € 5.000,00**. Occorre effettuare il pagamento della spesa mediante sistemi tracciabili.

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 50%: RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Documentazione relativa agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**: i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di ristrutturazione, fatture e bonifici di pagamento (bonifici specifici per ristrutturazione edilizia con indicazione del C.F. del beneficiario della detrazione fiscale), autorizzazione amministrativa attestante la tipologia di lavoro o dichiarazione rilasciata dall'amministratore di condominio certificante la quota pagata nell'anno 2024 dal condomino per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio. Tali benefici potranno essere detratti in quote costanti in 10 anni.

Il limite massimo di spesa agevolabile è di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare.

È possibile beneficiare dell'agevolazione anche in relazione **all'acquisto di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato** a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata **entro 18 mesi** dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Nel caso di acquisto di box o posto auto, per beneficiare della detrazione IRPEF 50% occorre che il bene rispetti determinati requisiti: che sia nuovo, che il venditore sia l'impresa costruttrice o una cooperativa e che vi sia rapporto di pertinenzialità tra il box e l'abitazione. Il costruttore dovrà rilasciare una certificazione con indicato il costo di costruzione del box o posto auto.

Sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli **interventi in zone sismiche** (Comuni in zone 1, 2 e 3).

A decorrere dal 2018, sussiste l'obbligo dell'**invio telematico all'ENEA di un'apposita comunicazione** inerente gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Attenzione: se l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l'intero periodo, per fruire dell'agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito all'acquirente dell'unità immobiliare. Per mantenere il diritto alla detrazione occorre farne specifica menzione nell'atto di compravendita.

Rientra tra i lavori agevolabili anche, l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell'abitazione.

DETRAZIONE 50% PER INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO E TASSAZIONE REDDITO

A partire dall'anno 2024, i contribuenti, persone fisiche che non svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo, in possesso di un impianto **fotovoltaico** possono essere interessati a cedere l'energia prodotta in eccesso sul relativo mercato, avvalendosi del servizio di **ritiro dedicato**, con cessione parziale dell'energia. Gli **impianti non devono avere potenza superiore a 20 KW** e devono essere **asserviti all'abitazione**. Il reddito derivante dalla vendita dell'energia prodotta in surplus rispetto al proprio fabbisogno va indicato in **dichiarazione dei redditi**. Al fine di attestare quanto ricevuto, è opportuno presentare la **certificazione delle eccedenze ricevute**, scaricabile dal sito del GSE, nell'area clienti.

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 50%: BONUS MOBILI

Il c.d. "**bonus mobili**" prevede una **detrazione del 50%**, fino ad un limite massimo di spesa di **€ 5.000,00**, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Occorre effettuare il pagamento della spesa mediante sistemi tracciabili (no assegni o contanti).

Per le spese sostenute nel 2024 la detrazione è prevista solo se le **spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** sono state sostenute nel **periodo compreso tra 1.1.2023 e 31.12.2024**.

In caso di acquisto di grandi elettrodomestici è necessario inviare apposita **comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori**.

Con la Circ. 3/E del 2.3.16 viene precisato che anche la **sostituzione della caldaia**, configurabile come intervento di manutenzione straordinaria e, in presenza di risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, consente l'accesso al bonus arredi.

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 75%: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per le spese sostenute nell'anno 2024 per la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti è riconosciuta una detrazione nella misura del **75%** delle spese, fruibile in **5 quote annuali**.

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 65% – 50%: RISPARMIO ENERGETICO

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla **detrazione d'imposta del 65%**: copia della **pratica inviata** telematicamente **all'ENEA** contenente l'asseverazione, l'attestazione di certificazione energetica e la scheda informativa sugli interventi realizzati, fatture di acquisto, bonifici di pagamento (bonifici specifici per risparmio energetico con indicazione del C.F. del beneficiario della detrazione ed il C.F./P.IVA del fornitore) ed eventuali certificazioni.

Dal 2018 per una serie di interventi (infissi, schermature solari e alcuni impianti di climatizzazione invernale) la **detrazione è riconosciuta nella misura del 50%** (anziché 65%).

Inoltre **nuove tipologie di interventi** possono usufruire dell'agevolazione (acquisto e posa in opera di micro-generatori, sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi).

Non è più ammessa la detrazione della spesa per la sostituzione con caldaie a condensazione di **classe inferiore alla A**.

Tale agevolazione, entro determinati limiti, dovrà essere ripartita in 10 quote costanti annuali.

SUPERBONUS

Documentazione relativa a specifici interventi di **riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico**.

Ricordiamo che la detrazione spetta per gli interventi:

- **isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- sulle **parti comuni** degli edifici per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- sugli **edifici unifamiliari** per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

La detrazione del superbonus si applica **anche** a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (ad esempio, l'installazione di infissi, pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, ed **a condizione** che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.



Si ricorda che, il Superbonus spetta per i condomini e le persone fisiche nelle seguenti misure:

- ➔ 110% per spese sostenute fino al 31.12.2023;
- ➔ 70% per spese sostenute nel 2024;
- ➔ 65% per spese sostenute nel 2025.

Per gli **atti di vendita** formalizzati **dal 1° gennaio 2024**, aventi ad oggetto la **cessione di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi Superbonus**, è stata introdotta la **tassazione sulla plusvalenza, al ricorrere di determinate condizioni**. Pertanto, in caso di vendite immobiliari di questa tipologia, è **necessario darne comunicazione al nostro Studio**.



Ricordiamo che, per una corretta compilazione della dichiarazione, è **necessario** comunicare al nostro Studio se **nel corso del 2024** sono state effettuate pratiche di **cessione di bonus edili a Istituti bancari/postali o altri soggetti**. Qualora non pervenisse alcuna comunicazione in merito a opzioni di cessioni, i bonus edili determinati sulla base della documentazione da Lei consegnata al nostro Ufficio, verranno indicati in detrazione nella Sua dichiarazione dei redditi.

DETRAZIONE FORFETTARIA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE

- copia contratto d'affitto registrato relativo **all'abitazione principale** stipulato ai sensi della **Legge n. 431/98** oppure stipulato ai sensi della normativa relativa ai contratti convenzionali.
- copia contratto d'affitto registrato stipulato ai sensi della Legge n. 431/98 da **giovani** di età **tra i 20 ed i 30 anni**;
- copia contratto d'affitto registrato per il canone pagato dai **lavoratori dipendenti** che hanno **trasferito la residenza per motivi di lavoro**.